

Art. 8
Dotazione di parcheggi (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

1) Per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta ai agli standard previsti dall'articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 sono richiesti i seguenti parcheggi :

a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma biennale per le aree a urbanizzazione maggiorata e programmi di recupero e riqualificazione di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area a di per tenenza degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stes sa l. 122/1989, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;

b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

2) I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere realizzati anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.

3) I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale.

4) Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

Art. 10
Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

1) Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, altri percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.

2) Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali o comunque di quelle previste dai vigenti regolamenti comunali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Qualora al di sotto di tali aree siano presenti parcheggi interrati, in relazione allo spessore del solaio, possono essere utilizzate alberature di medio basso fusto, arbusti, siepi ornamentali oppure fioriere.

3) Il numero di posti auto deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione e non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.

Art. 11
Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

1) Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, altri percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.

2) Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 12
Caratteristiche dei parcheggi (articolo 4, comma 2, lettera d), della L.r. 62/2018)

1) I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:

a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;

b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza a antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);

c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;

d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;

e) tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico;

f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;

g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;

h) transito di veicoli distanziato dall'edificio e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;

i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;

j) pavimentazione con materiali antiscivolo;

k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;

l) illuminazione a spettro ampio;

m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;

n) percorsi pedonali protetti;

o) fermate protette per i mezzi pubblici;

p) parcheggi per biciclette e motocicli;

q) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;

r) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell'area gestito da apposito personale.

2) Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.

